

DISEGNO DI LEGGE

Misure di semplificazione delle procedure inerenti le autorizzazioni, le certificazioni e le idoneità sanitarie connesse alla tutela della salute.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

 La Regione Autonoma Sardegna, con la presente legge, persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute, attraverso la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull'appropriatezza e sull'evidenza scientifica, sulla efficacia e sulla semplificazione degli atti amministrativi.

Art. 2

(Abolizione delle certificazioni di idoneità al lavoro e vaccinali)

- Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
 - a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
 - 1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);
 - 2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
 - 3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 (Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti);
 - 4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11



gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146);

b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

- 1) all'articolo 4, primo comma, lettera *e*), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
- 2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico).
- 3) All'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;
- 4) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico);

c) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

- 1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- 2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
- 3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);



- d) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).
- 2. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
 - a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all'articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
 - b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del 1º marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
 - c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici).
- 3. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:
 - a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 (Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro);
 - b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei sevizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio)
 - c) certificato di idoneità fisica e psichica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari).



- 4. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione), la lettera c) "essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività" è abrogata.
- 5. É abrogata la legge 22 giugno 1939, n. 1239 (Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici).
- 6. Le certificazioni relative alla avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite virale B, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), sono sostituite dalla autocertificazione, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3

(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica)

- 1. L'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), è sostituito dal seguente:
- 2. «Art. 303. (Esoneri dalle esercitazioni pratiche) 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazioni fisica è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico sulla base della certificazione redatta dal medico curante».
- 3. Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica).
- 4. Sono abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.

Art. 4



(Libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi)

Sono abrogate le disposizioni concernenti:

a) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per il personale addetto alle attività di produzione,

preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;

b) l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni, di cui all'articolo 41, terzo comma, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

Art. 5

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Sono abrogati l'articolo 32 e l'articolo 48 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria), in materia di trattamento antiputrefattivo. Il trattamento antiputrefattivo sarà effettuato soltanto per il trasporto della salma in quei paesi esteri regolati da appositi ordinamenti, e in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo.

2. Sono abrogati l'articolo 21 e i commi 2 e 3 dell'articolo 20 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria), riguardanti le disposizioni previste per garantire le condizioni igieniche dei carri funebri e delle relative autorimesse.

3. Fermo restando a carico delle ASL l'obbligo di vigilanza e controllo previsti dall'articolo 16 comma 2 del DPR 285/90, si delega - senza oneri per le ASL e per gli utenti - alle imprese di pompe funebri che operano sul territorio regionale, sia l'autocertificazione di conformità del feretro, sia le operazioni di chiusura del feretro, nonche l'operazione di apposizione del sigillo.

Art. 6

(Disposizioni finali)



- I comuni e le province adeguano, laddove necessario, i propri regolamenti e provvedimenti a quanto previsto dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. Tutti i certificati, i documenti e gli adempimenti aboliti dalla presente legge, sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna.